



## DIPARTIMENTO PREVIDENZA

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

La Finanziaria 2007 anticipa di un anno **la riforma della previdenza complementare** già prevista dal Decreto Legislativo 252/05 che, se l'impianto verrà confermato dal Parlamento, entrerà in vigore il **1° gennaio 2007** anziché il 1° gennaio 2008.

**A partire dal 1/1/2007 e fino al 30/06/2007** i lavoratori avranno la possibilità di comunicare al datore di lavoro la propria scelta circa il **TFR maturando** (destinandolo ad una forma di previdenza complementare oppure mantenendolo presso il datore di lavoro che lo girerà automaticamente al fondo costituito presso l'INPS).

In concreto, ogni lavoratore dipendente si troverà di fronte a tre ipotesi:

- **Non esprimere alcuna preferenza (silenzio-assenso):** il TFR già maturato resta in azienda alle attuali condizioni mentre quello in maturazione dal 1° gennaio 2007 verrà interamente destinato alla previdenza integrativa secondo le seguenti priorità:
  1. Al fondo pensioni aziendale o di gruppo o, se ne esistono più di uno
  2. Al fondo cui hanno aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda o, se non esistono fondi aziendali o di gruppo
  3. Al fondo pensioni di categoria o, se non esiste
  4. Ad un apposito fondo pensioni costituito presso l'INPS, dove sarà gestito con le regole previste per la previdenza complementare.

In ogni caso, il TFR così raccolto dovrà essere immesso in una linea di investimento tale da **garantire il capitale conferito** e fornire una remunerazione in linea con quella attualmente in vigore (1,5% fisso + 75% del tasso di inflazione ISTAT).

- **Decidere, con dichiarazione scritta, di destinare il TFR alla previdenza integrativa:** il TFR già maturato resta in azienda alle attuali condizioni mentre quello in maturazione dal 1° gennaio 2007 verrà interamente destinato al fondo o alla polizza liberamente scelta dal lavoratore, oppure ad un **fondo aperto**, oppure ad un **PIP** ( Piano Individuale Previdenziale cioè una forma di polizza assicurativa ).

Resta il problema della regolamentazione della eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro che è differentemente regolata dai diversi accordi collettivi.

- **Decidere, con dichiarazione scritta, di non voler destinare il TFR alla previdenza integrativa:** il TFR già maturato resta in azienda alle attuali condizioni mentre quello in maturazione dal 1° gennaio 2007, nelle aziende con almeno 50 dipendenti, verrà interamente destinato all'apposito fondo presso l'INPS. Le aziende con meno di 50 dipendenti continueranno a gestire il TFR come già fanno ora senza trasferirlo all'INPS.

**Per gli assunti successivamente al 1/7/2007** i sei mesi di tempo per la scelta avranno decorrenza dalla data di assunzione.

Cosa succede se il lavoratore è **già iscritto** ad un fondo pensione?

- ❖ Se il lavoratore già destina **tutto il proprio TFR** alla previdenza complementare, all'INPS non verrà trasferito nulla;
- ❖ Se il lavoratore destina solo **una parte del TFR** alla previdenza complementare, (es. il 60%) e una parte è lasciata in azienda (40%), quest'ultima, salvo diversa indicazione dell'interessato, verrà trasferita al fondo pensioni nella linea dedicata al TFR;
- ❖ Se il lavoratore attualmente **non destina (in tutto o in parte) il proprio TFR** alla previdenza complementare, egli può:
  - in **modo esplicito**, con una comunicazione scritta al datore di lavoro, indicare la destinazione del **TFR maturando** o al fondo dove risulta iscritto (secondo le regole vigenti presso ogni fondo) o il mantenimento in azienda con contestuale trasferimento all'INPS;
  - in **modo tacito** (secondo il principio del silenzio/assenso) non esprimendo, entro il 30/06/2007 la propria volontà, dal 1/7/2007 il **TFR maturando** sarà destinato automaticamente al fondo a cui il lavoratore è iscritto, nella linea dedicata alla gestione del TFR.

I Consigli di Amministrazione dei fondi pensione avranno il compito di verificare l'adeguatezza degli statuti circa la possibilità di accogliere il TFR loro conferito, costituendo specifiche linee di investimento a capitale garantito.

Va comunque precisato che il trasferimento del trattamento di fine rapporto all'INPS, riguarda essenzialmente i datori di lavoro e **non rileva** ai fini dell'esercizio dei diritti del lavoratore sulle somme accantonate a tale titolo.

Infatti, **ogni lavoratore mantiene comunque intatto il proprio credito nei confronti dell'azienda presso cui presta servizio**, rimanendo essa obbligata nei suoi confronti sia per quanto riguarda la liquidazione della somma alla fine del rapporto di lavoro che per eventuali anticipazioni erogate a norma delle vigenti leggi e accordi collettivi.

**I motivi che ci spingono a suggerire l'iscrizione ad un fondo pensione negoziale a coloro che non lo hanno ancora fatto sono i seguenti:**

- è possibile beneficiare del **contributo aziendale**;
- l'iscritto ad un fondo pensione gode di un **beneficio fiscale**, cioè l'intera deducibilità dei contributi versati, compresi quelli del datore di lavoro;
- ogni singola posizione è rappresentata da un conto capitale personale; è perciò possibile ottenere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo, **un'anticipazione della posizione individuale** per acquisto 1<sup>a</sup> casa per sé e per i figli, per spese sanitarie, e per ulteriori esigenze dell'aderente in quanto previste dai singoli ordinamenti;
- nei fondi negoziali è prevista per legge la presenza nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali dei **rappresentanti degli iscritti** che svolgono un'importante funzione di controllo e di indirizzo.

Inoltre, in conseguenza del criterio di calcolo della pensione INPS secondo il "**metodo contributivo**", il rapporto tra stipendio e pensione si ridurrà a circa il 50%; diventa perciò fondamentale, **soprattutto per gli assunti a decorrere dal 1996**, aderire ad un Fondo Pensione al fine di poter disporre, al momento del pensionamento, di una integrazione (capitale e/o rendita) che consenta un tenore di vita dignitoso.

Roma, 7 novembre 2006